



COMUNE DI TIVOLI

Regolamento per la gestione e l'uso degli
impianti sportivi comunali.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
27.07.2004

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 Definizioni	pag. 2
Art. 2 Oggetto e finalità	
Art. 3 Classificazione degli impianti sportivi	
Art. 4 Classificazione delle attività sportive	pag. 3
Art. 5 Competenze della Giunta Comunale	
Art. 6 Competenze del Dirigente	pag. 4

TITOLO II – CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 Gestione degli impianti sportivi	
Art. 8 Norme generali sulla vigilanza	
Art. 9 Tipologia delle concessioni a terzi	pag 5

CAPO 1 – CONCESSIONI IN USO

Art.10 Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi	
Art.11 Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso	
Art.12 Procedure per le concessioni in uso	pag. 6
Art.13 Modalità di utilizzo	pag. 7
Art.14 Orari di utilizzo impianti	pag. 8
Art.15 durata della concessione in uso degli impianti	
Art.16 Rinuncia	
Art.17 Sospensione	
Art.18 Revoca	pag. 9
Art.19 Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive	
Art.20 Agibilità impianti	

CAPO 2 – GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Art.21 Modalità di gestione impianti sportivi	
Art.22 Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale	
Art.23 Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale	pag. 10
Art.24 Contabilità e rendiconto	
Art.25 Revoca concessione	pag. 11

TITOLO III – TARIFFE

Art.26 Determinazione tariffe	
Art.27 Modalità di pagamento	
Art.28 Uso gratuito degli impianti	pag. 12

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.29 Rinvii	
Art.30 Norme transitorie	pag. 13

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

art.1-Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per *impianto sportivo*, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per *attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c) per *forme d'uso*, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - d) per *concessione in uso*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per *tariffe*, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al Gestore dell'impianto;
 - f) per *impianto a rilevanza imprenditoriale*, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per il Comune.

art. 2 - Oggetto e finalità

- 1) Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme d'uso e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti che l'Amministrazione ha ricevuto in uso da terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2) Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli ricevuti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
- 3) L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art. 3 - Classificazione degli impianti sportivi

- 1) Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti *primari* e impianti *minori*
- 2) Sono classificati come impianti sportivi primari quelli compatibili con le disposizioni regolamentari delle varie federazioni sportive, nonché gli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita assolvono funzioni di interesse generale del Territorio comunale.

- 3) Se dotati delle stesse caratteristiche sono da considerare impianti Primari e soggetti alla stessa destinazione degli impianti sportivi comunali, anche gli impianti ricevuti in uso da terzi.
- 4) La definizione delle forme con cui gli impianti sportivi sono individuati in disponibilità avviene con atto di Giunta, che reca anche le modalità di utilizzo e conservazione, nonché la classificazione delle strutture secondo la tipologia riferibile agli Impianti Sportivi Primari e agli impianti minori.
(Elenco allegato al presente Regolamento)
- 5) Allo stesso modo sono individuati in disponibilità gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione.

art. 4 - Classificazione delle attività sportive

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati , tornei , gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

art. 5 - Competenze della Giunta Comunale

Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- alla concessione in uso degli impianti sportivi , mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi , nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.
- alla definizione ed all'aggiornamento annualmente delle tariffe;
- allo svolgimento di ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

art. 6 - Competenze dei dirigenti

Spetta al Dirigente del Settore ,nel quale ambito di competenza l'ufficio sport e tempo libero rientra a:

- provvedere alla programmazione , sotto il profilo operativo , dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alle attività di base e agli allenamenti a supporto della attività agonistica , secondo le modalità stabilite dal successivo Titolo 2° capo 1° e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Titolo II°

CRITERI GENERALI E MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

art. 7 - Gestione degli impianti sportivi

- 1) La gestione degli impianti sportivi indicati nell'allegato del presente Regolamento viene esercitata di norma in forma indiretta, mediante concessione a terzi.

art. 8 - Norme generali sulla vigilanza

- 1) Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
- 2) Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
- 3) Il concessionario della gestione, il Dirigente del Settore ,nel quale ambito di competenza l'ufficio sport e tempo libero rientra e la Giunta Comunale per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
- 4) La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

art.9 - Tipologia delle concessioni a terzi

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - 1) concessione in uso con rimborso utenze;
 - 2) concessione a terzi per impianti senza rilevanza imprenditoriale;
 - 3) concessione a terzi per impianti con rilevanza imprenditoriale;

CAPO 1°

CONCESSIONE IN USO

art.10 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

- 1) Alla programmazione ed alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali (programmati di norma nei giorni di sabato e festivi) provvede il Dirigente del Settore , nel quale ambito di competenza l'ufficio sport e tempo libero rientra .
- 2) Alla programmazione ed alla assegnazione e/o concessione in uso degli impianti sportivi, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero (programmati di norma dal lunedì al venerdì) provvede il Dirigente del Settore ,nel quale ambito di competenza l'ufficio sport e tempo libero rientra.
- 3) 'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
- 4) La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto di concessione.
- 5) La Giunta Comunale ed il il Dirigente del Settore ,nel quale ambito di competenza l'ufficio sport e tempo libero rientra, secondo le rispettive competenze, definiscono con proprio atto:
 - a. gli elementi essenziali delle concessioni in uso con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario
 - b. le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi
 - c. i criteri generali per l'assegnazione degli impianti
 - d. gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia, per verificare l'efficacia della gestione.

art.11 - Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso

- 1) Il Comune rilascia, a seguito di idonea pubblicizzazione, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:

- a) Società Sportive Comunali che siano iscritte all'Albo delle Società Sportive Comunali, nonché a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva.
 - b) società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto, a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
 - c) società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.
 - d) aggregazioni spontanee di cittadini, con definite caratteristiche di responsabilità e finalità conformi allo scopo degli impianti e ad una corretta finalità sociale.
- 2) La durata della concessione d'uso è annuale.
Sono previste concessioni in uso per singola manifestazione.
 - 3) Il Dirigente del Settore nel quale ambito di competenza l'Ufficio Sport e tempo libero rientra, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano annuale di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni. Il Dirigente del Settore, nel quale ambito di competenza l'Ufficio Sport e tempo libero rientra, assegnerà i campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
 - 4) Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
 - 5) In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

art.12 - Procedure per le concessioni in uso

- 1) I soggetti di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Sport del Comune.
- 2) L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta all'Ufficio Sport del Comune.
- 3) Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso.
- 4) L'Ufficio Sport del Comune provvederà periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
- 5) Nel caso di una pluralità di concessioni d'uso sullo stesso impianto, i singoli concessionari, cui competono solidalmente gli oneri previsti nelle concessioni possono costituirsi in comitato

d'uso per la sua gestione. Nel caso in cui il comitato d'uso non si costituisca entro il termine fissato dall'Ufficio Sport del Comune, quest'ultimo può concedere la gestione dell'impianto o di più impianti, ad altra Associazione sportiva operante nel territorio comunale.

- 6) In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Sport del Comune.
- 7) Gli spazi resi disponibili sono tempestivamente concessi in uso dall'Ufficio Sport del Comune, utilizzando l'elenco dei richiedenti che non hanno ottenuto la concessione d'uso e, in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.

art. 13 - Modalità di utilizzo

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, ai tecnici, ai funzionari del Comune per i controlli da dover effettuare.

È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla amministrazione Comunale, a tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto a persone diverse dal concessionario;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta o collocare in detti locali la sede sociale della società concessionaria,
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;

- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura della Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini individuare gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

art. 14 - Orari di utilizzo impianti

Gli impianti sportivi, di norma , restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Gli impianti restano aperti il sabato, la domenica e i giorni festivi solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art 15 - Durata della concessione in uso degli impianti

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo , ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

Art. 16 - Rinuncia

La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

Gli spazi disponibili ,in caso di rinuncia definitiva, saranno assegnati alle società sportive le cui richieste siano rimaste inevase e secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art 17 - Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi , tornei , Giochi Sportivi Studenteschi , congressi , manifestazioni extrasportive di rilievo etc..) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

L' Amministrazione Comunale nei casi sopradescritti, provvedono con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando , per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore , gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

art. 18 - Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento , e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 11, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato , fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

art.19 - Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive (concerti , riunioni , congressi etc.), compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

art.20 - Agibilità impianti

L'uso degli impianti , sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo; coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Capo 2°

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

art.21 - Modalità Di Gestione Impianti Sportivi

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Ai fini della gestione indiretta , gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

art.22 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti senza rilevanza imprenditoriale

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale (nel quale gruppo rientrano gli impianti sportivi minori) può essere concessa a Federazioni Sportive , Enti di promozione sportiva , Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ,

La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui assegnare le concessioni , tenendo conto delle seguenti priorità:

- società che svolgono attività per disabili ;
- società che svolgono attività giovanile;
- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario , con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- la durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

art.23 - Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti con rilevanza imprenditoriale

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale (nel quale gruppo sono compresi gli impianti primari), viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione , quali , ad esempio , la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso , la concessione di servizio bar/ ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

art.24 - Contabilità e rendiconto

I gestori per tutti gli impianti sportivi in concessione dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario di cui si allega sotto la lettera A.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

art.25 - Revoca concessione

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli art. 21 e 22 sono revocate dalla Amministrazione Comunale quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche tecniche di cui all'allegato B e in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.

TITOLO III°

Tariffe

art.26 - Determinazione tariffe.

- 1) Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 5.
- 2) Le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione e sono comprensive di IVA
- 3) Le tariffe possono essere:
 - orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

art.27 - Modalità di pagamento.

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario ; negli altri casi al Comune.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi , le società , gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli , sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti , feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non osservano gli obblighi stabiliti nel presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

Ai richiedenti esercenti attività non sportive il concessionario , o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione .

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

art. 28 – uso impianti gratuito

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta , limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici ivi compresa l'attività pomeridiana .

TITOLO IV° Disposizioni Transitorie e Finali

art.29 - Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento , si rinvia :

- al T.U.E.L. approvato con D.L.gs.n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;

- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica , fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

art. 30 - Norme transitorie

Le disposizioni inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

=====

=====

ALLEGATO A

Nota integrativa

Impianto _____

Concessione n° _____ del _____ scade il _____

1 – Valutazione sulla gestione problemi e prospettive...

.....

.....

2 – Rendiconto economico – finanziario

SPESE

Anno _____

A- Utenze

Luce _____

Acqua _____

Gas/Riscaldamento _____

Altro _____

Totale Utenze _____

Oneri gestionali _____

Manutenzione ordinaria residua _____

Spese di gestione _____

Quote di contribuzione _____

Totale spese _____

ENTRATE

Corrispettivo per la gestione _____

Tariffe d'uso _____

Proventi dalle assegnazioni _____

Totale entrate _____

Avanzo/disavanzo precedente _____

Avanzo/disavanzo di gestione (1) _____

(1) al netto delle imposte sul reddito

3 – Lavori di manutenzioni ordinarie effettuati nell'anno

Data _____

Descrizione dell'intervento

4 – Lavori di manutenzioni ordinarie da effettuare nell'anno successivo

data

descrizione
dell'intervento _____

importo presunto _____

5 - Dichiarazione

lo sottoscritto _____

in qualità di _____ dell'ente _____ dichiaro

di aver ottemperato all'obbligo della tenuta della contabilità dell'attività commerciale separata da quella istituzionale;

di aver tenuto corretta contabilità dei fatti di gestione secondo la normativa civile e fiscale vigente;
che la presente nota integrativa e il rendiconto economico finanziario allegato é la rappresentazione veritiera e corretta del risultato d'esercizio relativo alla gestione del sopra descritto impianto

Data Firma

Tivoli, lì _____

Allegati:

1 - Rendiconto economico finanziario della gestione anno _____

2 -

ALLEGATO B

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di seguito descritti.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

I. Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni
- D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.

II. Interventi murari in genere

- A. Pulizia dalle erbe infestanti
- B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
- C. Sigillatura davanzali finestre.

Per la lettera B, la soglia del rappezzo viene determinata in mq. 2.

III. Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera B, la soglia viene determinata in ml. 10.

IV. Opere in ferro

- A. Piccole riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- B. Piccole riparazione e sostituzione di piccoli tratti di recinzione.
- C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

V. Tinteggiature e verniciature

- A. Ritocchi di tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

VI. impianti termo – idrico -sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C. Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.

VII. impianti elettrici

- A. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici

- B. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione degli areatori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali
- C. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

VIII. Servizi diversi

- A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.
- B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

IX. Pronto intervento

- A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

X. Quadri e linee elettriche.

- A. Quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti.
- B. Sostituzione quando necessario di: interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relé, salvamotori, lampade di segnalazione, morsetti.
- C. Controllo efficienza punti luce nei locali C.T. con eventuale sostituzione di lampade.

XI. Pulizie locali C.T.

- A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.

XII. Esclusioni.

- A. Rimangono esclusi tutti gli interventi di modifica, riammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature, anche se prescritte da leggi o regolamenti.

MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO E INFISSI

- 1) taglio periodico del manto erboso
- 2) tosatura siepi ed arbusti
- 3) potatura alberi
- 4) riporto a livellamento terreno
- 5) concimatura e seminatura
- 6) zollatura
- 7) bagnatura e semina
- 8) verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- 9) riparazione di parti della rete di recinzione
- 10) riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine)

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE

I. Campi gioco e verde

- 1) irrigazione campi da calcio
- 2) adeguamento alle normative FIGC dei campi da calcio

II. Impianti sportivi

1) ogni intervento atto all'ottenimento omologazione FIGC o FIP o FIPAV (Federale CONI).

Allegato C

1) Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono, allo stato attuale:

- Impianto sportivo Stadio Comunale Località Arci Tivoli
- Campo sportivo Ripoli
- Campo sportivo Bagni di Tivoli
- Campo sportivo Roccabruna Villa Adriana (in comodato gratuito)
- Palestra Maramotti Tivoli
- Palestra Rosmini Tivoli